



Riunione del 16 aprile 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 42**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente - Estensore
 - Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
 - Avv. Massimo Argirò - Componente

**36.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- BUNELLO DUILIO - tesserato**

Con relazione *ex art.* 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati a:

tesserato **Bunello Duilio** per aver svolto attività federale, durante la vigenza del provvedimento sanzionatorio di sospensione da ogni attività federale per mesi tre, sanzione precedentemente irrogata nei suoi confronti dalla COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE con il C.U. n. 15 del 12/11/2013; in violazione del generale principio di lealtà e probità e dell'art. 56, comma 2. lettera c) (Recidiva) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- deliberato di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disposta la convocazione dell'incolpato;
- udita la relazione della Procura Federale e le conseguenti richieste di sanzione;
- preso atto della mancata comparizione del deferito

PREMESSA

La fattispecie all'esame trae origine dalla notizia pervenuta alla Procura Federale secondo cui il tesserato Bunello Duilio (già Presidente uscente del CR FIPAV del Friuli Venezia Giulia) aveva inviato in data 2 gennaio 2014, una e-mail a sua firma, con mittente: happyvolley12@gmail.com e destinatario mmsavonitto@alice.it, (Maria Maddalena Savonitto, allenatrice della squadra di serie C femminile della A.S.D. Volleybas) avente ad oggetto una richiesta di trasferimento dell'atleta Michela Rucli, del seguente tenore: *"Al fine di poter operare positivamente per soddisfare le vs esigenze e non incorrere in equivoci ed incomprensioni, avrei bisogno di alcune informazioni: A- disponibilità al trasferimento alla ns. società dell'atleta Michela Rucli, naturalmente a determinate condizioni; B- prevalenza della vs propensione per una contropartita tecnica, economica o tecnica/economica; C- se anche contropartita tecnica, ruoli di interesse per Volleybas e livello sportivo (Serie C o giovanile); D- eventuali indicazioni*



nominative di atlete della nostra società o anche di altre società al fine di poter verificarne la praticabilità'. Da parte nostra comprendiamo la vs posizione e nello stesso tempo confermiamo il nostro impegno nel venirvi incontro. Rimane la ns. disponibilità per costruire un rapporto di collaborazione che vada aldilà della singola atleta, come del resto abbiamo con diverse altre società della zona. Attendo un vs riscontro. Buona serata. Duilio Bunello".

Tale attività era avvenuta durante la vigenza del provvedimento sanzionatorio di sospensione da ogni attività federale per mesi tre, adottato nei confronti del Bunello dalla COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE con il C.U. n. 15 del 12/11/2013.

A seguito dell'apertura del fascicolo, la Procura, esperiti gli opportuni accertamenti preliminari provvedeva ad inviare all'incolpato **Bunello Duilio** atto di incolpazione, contestandogli i fatti oggetto del presente procedimento.

L'atto di incolpazione veniva ritualmente ricevuto in data 5/2/2014 e, decorsi i termini di rito, durante ed allo spirare dei quali non perveniva alcuna memoria difensiva dell'incolpato.

La Procura ha quindi ritenuto:

- che il fatto contestato fosse documentale in quanto provato dalla e-mail e non contestato dall'incolpato;
- che tale condotta, consistita nella redazione della e-mail dove è stata richiesta ad altro sodalizio la disponibilità al trasferimento di un'atleta, potesse essere considerata come esercizio di attività federale esercitata in nome e per conto della società Happy Volley;
- che la mail in questione reca la data del 12/1/2014 e dunque risulta inviata durante il periodo di sospensione disciplinare da ogni attività federale precedentemente comminata da questa Commissione.

All'esito della descritta attività istruttoria, la Procura ha quindi deferito l'odierno incolpato.

Tutto ciò premesso la Commissione Giudicante nazionale

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia *“La sospensione a tempo determinato consiste nell'inibizione a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV”*.

Oggetto del presente procedimento è pertanto stabilire se l'attività posta in essere dal deferito possa essere o meno considerata *“attività ufficiale nell'ambito della FIPAV”*.

Dopo attenta riflessione la Commissione ha ritenuto che per attività ufficiale debba intendersi il compimento di fatti volontari rilevanti per l'ordinamento federale in quanto idonei a determinare in ambito federale un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma federale.



In altri termini al compimento di un atto, e quindi all'esercizio di attività federale, deve necessariamente seguire un effetto nell'ambito dell'ordinamento federale. Nel caso di specie il fatto contestato all'odierno deferito, consistito nell'aver contattato tramite email altro soggetto nell'ambito della federazione al fine di intavolare una trattativa finalizzata alla cessione di un atleta, non avendo determinato effetti nell'ambito dell'ordinamento FIPAV, ma, eventualmente, soltanto aspettative, non può essere considerato alle stregua di una attività ufficiale e, in quanto tale, è irrilevante per l'ordinamento federale stesso. Da ciò consegue la non sanzionabilità del fatto contestato al tesserato e, quindi, il non luogo a sanzione.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazione dispone il non luogo a sanzione nei confronti del tesserato Duilio Bunello.

Roma, 16 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone